



## **OSSERVAZIONI ALLO SCHEMA DI DM SU APERTURA MUSEI**

All'art. 1, c. 2 lo schema di DM richiama meccanicamente l'orario generale di 10 ore di apertura (ore 9-19) del precedente DM 13.4.1993, trascurando il fatto che esso è stato poi superato dal vigente CCIM stipulato il 21 ottobre 2009, che all'art. 13 prevede che *“Il sistema delle turnazioni è finalizzato a garantire l'apertura al pubblico per 11 ore al giorno (...) salvo particolari situazioni che vanno analizzate e definite al Tavolo nazionale, su richiesta delle direzioni regionali o generali a seguito di contrattazione locale.”* Ormai da anni non solo il sistema delle turnazioni, ma anche quello dei progetti annuali di valorizzazione, si basa sul presupposto di tale modalità organizzativa, rispetto alla quale sono definiti a livello nazionale gli orari di apertura supplementare (p. es tre ore aggiuntive al sabato sera) e il rispettivo raccordo con l'orario ordinario.

Sempre all'art. 1 il c.4, come è scritto, sembra autorizzare i direttori ad aperture anche nei giorni festivi fissi (Natale, Capodanno e 1° maggio) e il c. 5 prevede che il Direttore del Polo museale regionale e, per gli istituti dotati di autonomia speciale, il direttore, in entrambi i casi d'intesa con il Direttore generale Musei, possono stabilire aperture straordinarie dei rispettivi istituti, anche nei giorni 25 dicembre e 1 gennaio, autorizzando aperture festive senza prevedere né trattative locali né raccordo con trattative e progetti nazionali.

Si ricorda in merito che il vigente CCIM stipulato il 21 ottobre 2009 prevede all'art. 4 la contrattazione:

- a livello nazionale su: le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro; l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro di cui alle vigenti disposizioni contrattuali; i progetti di produttività e i criteri generali per l'attribuzione dei compensi relativi alle posizioni di lavoro, reperibilità ed indennità varie; la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- a livello regionale su: la definizione degli orari di apertura al pubblico degli Istituti, nel rispetto dei criteri stabiliti in sede di contrattazione nazionale;
- a livello di istituto sui criteri di applicazione delle normative relative all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro; l'orario di lavoro; l'attuazione dei criteri per l'applicazione dell'art. 2, della L. n. 146/1990 (determinazione dei contingenti minimi essenziali in caso di sciopero); la definizione di modalità e criteri organizzativi per garantire l'apertura al pubblico di strutture aperte al pubblico;

Occorre pertanto prevedere espressamente: l'apertura ordinaria di regola dei luoghi della cultura per 11 ore quotidiane come prevista nel CCIM e un espresso coordinamento di tutte le eventuali autorizzazioni ad ulteriori aperture con la preventiva contrattazione nazionale (progetti nazionali) e regionale e d'istituto prevista dallo stesso CCIM.

All'art. 2 le disposizioni sembrano ignorare perfino l'esistenza stessa del d. lgs. 81/2008 e di tutta la normativa attuativa sulla prevenzione e sicurezza. Ad essa si sovrappone impropriamente un'ulteriore, apparentemente indipendente, normativa che prevede paralleli e distinti piani di sicurezza, vigilanza e accoglienza il cui contenuto in realtà replica quello di documenti analoghi che devono essere predisposti ai sensi del d. lgs. 81/08 (documento di valutazione dei rischi, piani di emergenza, sicurezza ed evacuazione) ponendo i dirigenti responsabili in una condizione di schizofrenica doppia responsabilità (e onere) non coordinata istituzionalmente. Occorre quindi prevedere un raccordo sistematico fra i piani di sicurezza previsti da questo DM e quelli previsti dalla normativa generale del d. lgs. 81/08, in cui questi ultimi hanno la priorità giuridica e tecnica come obbligatori per legge e devono essere successivamente inclusi ed eventualmente solo integrati (con misure non rilevanti sui percorsi di fruizione ed evacuazione ai fini della sicurezza già definiti ex d. lgs. 81/08) ai fini della vigilanza e accoglienza.

Riteniamo che i problemi esposti, e soprattutto quelli relativi alla flessibilità delle fasce e delle estensioni degli orari di apertura, per la loro decisiva incidenza sulle condizioni e orari di lavoro del personale soggette a definizione contrattuale richiedano una più approfondita discussione in un apposito incontro da convocare al più presto. In tale contesto è anche necessario focalizzare preventivamente le conseguenze – che appaiono configurarsi certamente molto rilevanti – della detta flessibilità locale sui progetti nazionali annuali di valorizzazione che finora si sono strutturati sulla base dell'orario generale comune, intervenendo con aperture supplementari uguali per tutti gli istituti (o tipologie di istituti) coinvolti, aperture che con gli orari flessibili introdotti potrebbero non esser possibili in modo uniforme, con la conseguenza di un'applicazione altrettanto non omogenea dei progetti, che dal punto di vista del trattamento accessorio del personale sarebbe a nostro avviso inaccettabile.

La Segreteria Nazionale